



Balerna, 9 febbraio 2021

MM 2/2021 – Nuovo regolamento videosorveglianza

Ris. Mun. 109/09.02.2021

All'On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

Signori Presidente e Consiglieri,

il Comune di Balerna si è dotato già a partire dal 2016 di un Regolamento sulla videosorveglianza, approvando il MM 8/2016 nella seduta del 17 ottobre 2016.

Nel corso degli ultimi anni il Cantone quale Autorità di vigilanza, e con l'evoluzione delle basi di diritto, ha stilato un nuovo Regolamento standard per i Comuni. Tale Regolamento oltre ad essere aderente ai disposti di legge superiore specifica meglio alcune disposizioni.

In particolare l'Art.2 Definizioni, permette di dare una connotazione maggiormente chiara agli scopi della videosorveglianza, distinguendola in dissuasiva e osservativa.

La Videosorveglianza dissuasiva ha la finalità di prevenire minacce e turbamenti dell'ordine pubblico. Per tale tipologia è disposta la registrazione costante delle immagini, tenendo conto della privacy.

La Videosorveglianza osservativa garantisce la supervisione e se del caso il ripristino del traffico. Per tale tipologia è disposta la registrazione unicamente in caso di necessità.

Le restanti disposizioni sono in via generale rimaste le medesime, e se del caso ne sono state precisate le caratteristiche.



L'adozione del nuovo Regolamento è stata pure caldeggiata dalla Sezione degli enti locali, che ha esperito un'ispezione del Comune di Balerna nel corso dell'anno 2020.

Vi invitiamo pertanto a

risolvere:

1. È approvato il nuovo regolamento sulla videosorveglianza nel Comune di Balerna;
2. È abrogato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 17 ottobre 2016.
3. La decisione avrà effetto con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Con perfetto ossequio.

Per il Municipio


Il Sindaco
Avv. Luca Pagan



Il Segretario
Angelo Russo

Il MM è demandato per esame alla Commissione delle Petizioni

Allegati: Regolamento



Balerna, 9 febbraio 2021

Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Balerna

Il Consiglio comunale di Balerna
visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2,
107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge
sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Balerna eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).


Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.



b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 10 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 109 del 9 febbraio 2021, dal Consiglio comunale nella seduta del ...; e ratificato dalla Sezione enti locali con decisione